

TRIBUNALE DI SULMONA
LINEE GUIDA PER LE UDIENZE DEL GIUDICE TUTELARE PER I
PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE
NEL PERIODO 12.5.20 - 31.7.20

Si ritiene impraticabile una trattazione da remoto delle udienze in materia di:

- tutela dei minori per quanto concerne l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni 12 ex art. 348 ultimo comma c.c.;
- udienza ex art. 407 comma 2 c.c. per l'audizione della persona nei cui confronti è domandata l'amministrazione di sostegno

perché, pur trattandosi di udienze che possono svolgersi con la sola presenza delle parti e degli eventuali difensori, la modalità da remoto appare in concreto difficilmente praticabile in quanto a mero titolo esemplificativo le parti potrebbero non essere munite di difensore e quindi non in grado di accedere al collegamento da remoto, oppure potrebbero versare in precarie condizioni di salute, sicché l'accesso allo studio del difensore per l'eventuale collegamento sarebbe altrettanto difficilmente praticabile e comunque incompatibile con la tutela della salute degli interessati stante l'emergenza epidemiologica in corso.

In merito alle modalità di trattazione dei procedimenti in esame si dispone, pertanto, quanto segue.

a seguito della segnalazione/ricorso ex art. 345 c.c. ai fini dell'**apertura della tutela di minori**, il G.T. nomina un tutore ed assume i provvedimenti urgenti ex art. 361 c.c., fissando l'udienza per l'audizione eventuale del minore ed il giuramento del tutore a data successiva al 31.7.20;

a seguito di ricorso ex art. 405 c.c. per l'apertura dell'**amministrazione di sostegno, ove ricorrano ragioni di urgenza**, il G.T. adotta i provvedimenti urgenti e nomina un A.D.S. provvisorio ex art. 405 comma 4 c.c., fissando l'udienza per l'audizione della parte ed eventuali interessati ex art. 407 comma 2 c.c. a data successiva al 31.7.20.

Sulmona, 12 maggio 2020

Il Presidente vicario

Dott. Marco Bini

